

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Namibia concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti

Concluso il 1° agosto 1994

Entrato in vigore mediante scambio di note il 26 aprile 2000

(Stato 26 aprile 2000)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

e

il Governo della Repubblica di Namibia,

di seguito denominati «Parti contraenti»,

animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati,

nell'intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell'altra Parte,

consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuovere la prosperità economica dei due Stati,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

- (1) Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente:
- (a) le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte, hanno la cittadinanza della medesima;
 - (b) gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di persone o altre organizzazioni costituite o organizzate altrimenti conformemente alla legislazione di detta Parte contraente, che hanno sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio di questa stessa Parte;
 - (c) gli enti giuridici, non costituiti secondo la legislazione di questa Parte contraente, ma che sono effettivamente controllati da persone fisiche o enti giuridici, rispettivamente secondo le lettere (a) e (b) del presente paragrafo.

RU 2003 1551

¹ Dal testo originale francese.

- (2) Il termine «investimenti» comprende ogni tipo di averi e in particolare:
- (a) la proprietà di beni mobili e immobili, nonché qualsiasi altro diritto reale come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari;
 - (b) le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
 - (c) i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico;
 - (d) i diritti d'autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti di invenzione, modelli d'utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), il know-how e la clientela;
 - (e) le concessioni di diritto pubblico, comprese le concessioni di ricerca, di estrazione o sfruttamento di risorse naturali, nonché altri diritti conferiti per legge, per contratto o per decisione dell'autorità, conformemente alla legge.
- (3) Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e ingloba in particolare, ma non esclusivamente, gli utili, gli interessi, i profitti in capitale, i dividendi, i canoni nonché gli onorari.
- (4) Il termine «territorio» comprende le zone marittime adiacenti allo Stato costiero, che può esercitare su di esse diritti di sovranità o una giurisdizione conformemente al diritto internazionale.

Art. 2 Campo di applicazione

Il presente Accordo si applica agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell'altra Parte contraente, conformemente alle leggi e ai regolamenti di quest'ultima, prima o dopo la sua entrata in vigore. Non è comunque applicabile a divergenze o controversie insorte prima della sua entrata in vigore.

Art. 3 Promozione, autorizzazione

(1) Nei limiti del possibile, ciascuna Parte contraente promuove gli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell'altra Parte contraente e li autorizza in conformità delle proprie leggi e regolamenti.

(2) Dopo aver autorizzato un investimento sul proprio territorio, ciascuna Parte contraente rilascia, in conformità alle proprie leggi e regolamenti, le necessarie autorizzazioni, comprese quelle per l'esecuzione di contratti di licenza, d'assistenza tecnica, commerciale o amministrativa. Ogniqualvolta risulta necessario, ciascuna Parte contraente si adopera per rilasciare le autorizzazioni richieste per le attività di consulenti o di altre persone qualificate di cittadinanza straniera.

Art. 4 Protezione, trattamento

(1) Gli investimenti degli investitori di ciascuna Parte contraente fruiscono in qualsiasi momento di un trattamento giusto ed equo e beneficiano di una protezione e di una sicurezza integrali sul territorio dell'altra Parte contraente.

(2) Ciascuna Parte contraente accorda sul proprio territorio agli investimenti o ai redditi degli investitori dell'altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello che essa accorda agli investimenti dei suoi propri investitori o agli investimenti o ai redditi degli investitori di uno Stato terzo.

(3) Ciascuna Parte contraente accorda sul suo territorio agli investitori dell'altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello che essa accorda ai suoi propri investitori o agli investitori di uno Stato terzo per quanto concerne la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento o l'alienazione dei loro investimenti.

(4) Se una Parte contraente accorda particolari privilegi agli investitori di uno Stato terzo in virtù di un accordo istitutivo di una zona di libero scambio, un'unione doganale o un mercato comune o in virtù di un accordo per evitare la doppia imposizione, detta Parte contraente non è tenuta ad accordare tali privilegi agli investitori dell'altra Parte contraente.

Art. 5 Libero trasferimento

(1) Ciascuna Parte contraente sul cui territorio sono stati effettuati investimenti da investitori dell'altra Parte contraente, accorda a questi investitori il libero trasferimento degli importi relativi a detti investimenti, in particolare:

- (a) degli introiti;
- (b) dei rimborsi di prestiti;
- (c) dei canoni e degli altri pagamenti derivanti dai diritti di cui all'articolo 1 paragrafo (2) lettere (c), (d) ed (e) del presente Accordo;
- (d) dei conferimenti supplementari di capitali necessari al mantenimento o allo sviluppo degli investimenti;
- (e) dei proventi della vendita o della liquidazione parziale o totale di un investimento, compresi gli eventuali plusvalori.

(2) I trasferimenti sono effettuati senza indugio in una moneta liberamente convertibile, al tasso di cambio applicabile alla data del trasferimento in conformità alla regolamentazione del cambio in vigore.

Art. 6 Espropriazione, indennizzo

(1) Nessuna Parte contraente prende, direttamente o indirettamente, provvedimenti di espropriazione o nazionalizzazione, né provvedimenti analoghi o con effetti equivalenti nei confronti degli investimenti di investitori dell'altra Parte contraente, tranne che per ragioni di interesse pubblico e a condizione che essi non siano discriminatori, che siano conformi alle prescrizioni legali e implicino un indennizzo effettivo e adeguato. L'ammontare dell'indennizzo, interesse compreso, è pagato nella valuta del Paese d'origine dell'investimento e versato senza indugio all'avente diritto, indipendentemente dal suo luogo di domicilio o di sede.

(2) Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti abbiano subito perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza o rivolta sopraggiunti sul territorio dell'altra Parte contraente, fruiscono, da

parte di quest'ultima, di un trattamento conforme all'articolo 4 del presente Accordo per quanto riguarda la restituzione, l'indennizzo, la compensazione o altro regolamento.

Art. 7 Principio di surrogazione

Se una Parte contraente ha accordato una garanzia finanziaria qualsiasi contro i rischi non commerciali a un investimento effettuato da un investitore sul territorio dell'altra Parte, quest'ultima riconosce i diritti della prima Parte secondo il principio di surrogazione nei diritti dell'investitore se un pagamento è stato fatto dalla prima Parte contraente in virtù di questa garanzia.

Art. 8 Altri obblighi

(1) Se disposizioni legislative di una Parte contraente o norme di diritto internazionale accordano agli investimenti di investitori dell'altra Parte un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, esse prevalgono su quest'ultimo nella misura in cui sono più favorevoli.

(2) Ogni Parte contraente si conforma a tutti gli obblighi assunti nei confronti degli investimenti effettuati sul suo territorio da investitori dell'altra Parte.

Art. 9 Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell'altra Parte contraente

(1) Per trovare una soluzione alle controversie tra una Parte contraente e un investitore dell'altra Parte contraente in merito agli investimenti e impregiudicato l'articolo 10 del presente Accordo (Controversie tra Parti contraenti), le parti interessate procedono a consultazioni.

(2) Se tali consultazioni non giungono ad alcuna soluzione entro dodici mesi e se l'investitore interessato vi acconsente per scritto, la controversia è sottoposta all'Ufficio internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti istituito dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965² per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini d'altri Stati.

Ogni Parte può avviare la procedura indirizzando una richiesta a tal fine al Segretario generale dell'Ufficio, come lo prevedono gli articoli 28 e 36 della Convenzione. Nel caso in cui le parti non concordassero sulla procedura più appropriata, conciliazione o arbitrato, la scelta spetta all'investitore interessato. La Parte contraente che è parte in causa non può, in nessun momento della procedura di composizione della controversia o dell'esecuzione della sentenza, eccepire il fatto che l'investitore ha ottenuto, in virtù di un contratto di assicurazione, un indennizzo a copertura totale o parziale del danno subito.

(3) Una società che è stata incorporata o costituita conformemente alle leggi in vigore sul territorio di una Parte contraente e che, prima dell'insorgere della contro-

² RS 0.975.2

versia, era controllata da cittadini o società dell'altra Parte, è considerata, ai sensi della Convenzione di Washington e conformemente al suo articolo 25 paragrafo (2) lettera (b), una società dell'altra Parte contraente.

(4) Nessuna delle Parti contraenti proporrà un'azione per via diplomatica per una controversia sottoposta all'Ufficio, salvo che:

- (a) il Segretario generale dell'Ufficio, o una commissione di conciliazione, o un tribunale arbitrale decida che la controversia non è di competenza dell'Ufficio, oppure che
- (b) l'altra Parte contraente non si conformi alla sentenza emessa da un tribunale arbitrale.

Art. 10 Controversie tra Parti contraenti

(1) Le controversie tra Parti contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni del presente Accordo sono composte per via diplomatica.

(2) Se le Parti contraenti non giungono a un'intesa entro dodici mesi dall'insorgere della controversia, quest'ultima è sottoposta, a richiesta dell'una o dell'altra Parte, a un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna Parte contraente designa un arbitro. I due arbitri così designati nominano un presidente, che deve essere cittadino di uno Stato terzo.

(3) Se una Parte contraente non ha designato il proprio arbitro e non ha dato seguito all'invito rivolte dall'altra Parte di procedere entro due mesi a tale designazione, l'arbitro è nominato, a richiesta di quest'ultima Parte, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia.

(4) Se i due arbitri non giungono a un accordo sulla scelta del presidente nei due mesi successivi alla loro designazione, quest'ultimo è nominato, a richiesta dell'una o dell'altra Parte, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia.

(5) Se, nei casi previsti nei paragrafi (3) e (4) del presente articolo, il Presidente della Corte internazionale di giustizia è impedito a esercitare il suo mandato o è cittadino di una Parte contraente, le nomine sono fatte dal Vicepresidente o, se quest'ultimo fosse impedito o fosse cittadino di una Parte contraente, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una Parte contraente.

(6) Salvo disposizione contraria delle Parti contraenti, il tribunale stabilisce la propria procedura.

(7) Le decisioni del tribunale sono definitive e vincolanti per le Parti contraenti.

Art. 11 Disposizioni finali

(1) Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui i due Governi si sono reciprocamente notificati l'adempimento delle formalità costituzionali richieste per la messa in vigore di accordi internazionali; esso rimane in vigore per un periodo di dieci anni. Se non è denunciato per scritto con preavviso di sei mesi prima della scadenza di tale periodo, è considerato tacitamente rinnovato di volta in volta per una durata di due (2) anni.

(2) In caso di denuncia, le disposizioni degli articoli 1–10 del presente Accordo si applicano ancora per dieci anni agli investimenti effettuati prima della denuncia.

Fatto a Windhoek, il 1° agosto 1994, in due originali, in francese e in inglese, ogni testo facente parimenti fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:
Rolf Jeker

Per il
Governo della Repubblica di Namibia:
Hidipo Hamutenya

Protocollo

Firmando l'Accordo tra la Confederazione svizzera e la Repubblica di Namibia concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti, i plenipotenziari sottoscritti hanno convenuto le disposizioni seguenti, che vanno considerate parte integrante dell'Accordo:

Ad art. 1

(1) Un investitore di cui al paragrafo (1) lettera (c) può essere tenuto a fornire la prova di detto controllo per essere riconosciuto, dalla Parte contraente sul cui territorio è stato o sarà effettuato l'investimento, come investitore dell'altra Parte contraente.

(2) Gli investitori menzionati nel paragrafo (1) lettera (c) non possono avvalersi dell'articolo 6 del presente Accordo se un indennizzo è stato versato sulla base di una disposizione analoga di un altro accordo di protezione degli investimenti concluso dalla Parte contraente sul cui territorio è stato effettuato l'investimento.

Ad art. 4

(1) Il principio del trattamento nazionale, così come menzionato nei paragrafi (2) e (3), non impedisce al Governo namibiano di riservare, conformemente alla legge applicabile, alcune categorie d'affari agli investitori namibiani, per quanto queste misure non pregiudichino i diritti di cui già beneficiano gli investimenti svizzeri in virtù del presente Accordo.

(2) Il principio del trattamento nazionale, così come menzionato nei paragrafi (2) e (3), non impedisce al Governo namibiano di accordare, conformemente alla legge applicabile, diritti preferenziali ai propri investitori per lo sfruttamento di risorse naturali, per quanto queste misure non pregiudichino i diritti di cui già beneficiano gli investimenti svizzeri in virtù del presente Accordo.

Ad art. 5

(1) Il libero trasferimento concernente gli investimenti svizzeri sul territorio della Repubblica di Namibia può essere provvisoriamente oggetto delle seguenti modalità:

- (a) per quanto concerne il trasferimento dei rimborsi di prestiti di cui al paragrafo (1) lettera (b), la Banca di Namibia può esigere l'approvazione del piano di rimborso;
- (b) il trasferimento dei canoni e degli altri emolumenti di cui al paragrafo (1) lettera (c) può essere condizionato all'approvazione dell'accordo in questione (contratto di licenza) da parte della competente autorità namibiana;

- (c) per quanto riguarda il trasferimento dei proventi della vendita o della liquidazione di un investimento di cui al paragrafo (1) lettera (e), la Banca di Namibia può limitarlo fino a un minimo del $33\frac{1}{3}$ per cento annuo qualora rischiasse di produrre considerevoli effetti negativi sulla bilancia dei pagamenti della Namibia. Su richiesta dell'investitore, gli importi non trasferiti saranno versati su un conto in valuta convertibile e frutteranno un interesse al tasso del mercato internazionale per la valuta in questione.
- (2) Le modalità summenzionate sono rivedute, su richiesta dell'una o dell'altra Parte contraente, dopo un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo.
- (3) Gli investitori svizzeri non beneficiano in alcun caso di un trattamento meno favorevole rispetto agli investitori di qualunque altro Stato terzo.

Fatto a Windhoek, il 1° agosto 1994, in due originali, in francese e in inglese, ogni testo facente parimenti fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:
Rolf Jeker

Per il
Governo della Repubblica di Namibia:
Hidipo Hamutenya